ON.LE CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - SEZ. GIURISDIZIONALE

(Ric. n. 1127/2021 R.G. - C.C. 16-12-2021)

2[^] MEMORIA

delle Associazioni: WWF ITALIA Onlus, LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI - LIPU Odv, LEGAMBIENTE SICILIA, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENPA Onlus, LNDC ANIMAL PROTECTION, LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice

contro

L.C.S. - LIBERI CACCIATORI SICILIANI (C.F. 90015750871), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* sig. Privitera Stefano; A.N.CA. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI (C.F. 97223240827), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* sig. Salamone Vincenzo; ASSOCIAZIONE ITALCACCIA SICILIA (C.F. 93142780879), in persona del Commissario e legale rappresentante *pro-tempore* sig. Cappadonna Vincenzo, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Alfio Barbagallo (C.F. BRB LFA 63R21 C351F) con studio in Catania, C.so Delle Province 43, elettivamente domiciliate nel suo domicilio digitale: *alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it*;

e nei confronti di

ASSESSORATO REG.LE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

MOVIMENTO SCELTA ETICA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dagli Avv.ti Giacomo Sgobba e Giuseppe Scaglione; UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE – UN.A.VE.S., in persona del legale rappresentante *protempore*, rappresentato e difesi in primo grado dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza; FEDERAZIONE ITALIANA DELLA

CACCIA **REGIONALE** CONSIGLIO **DELLA** SICILIA, COMITATO REGIONALE ANUU - ASSOCIAZIONE DEI **MIGRATORISTI ITALIANI** PER LA **CONSERVAZIONE** DELL'AMBIENTE NATURALE, U.N. ENALCACCIA P.T. -**DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi in primo grado dagli Avv.ti A. Gagliano e A. Augello.

Confermando quanto già brevemente dedotto con la memoria di costituzione del 5 dicembre 2021, le Associazioni odierne appellate rassegnano le seguenti considerazioni finalizzate a rafforzativo la (già evidente) piena correttezza e congruenza dell'ordinanza cautelare impugnata; in particolare:

A. <u>IN ORDINE ALLA INFONDATEZZA DELL'APPELLO</u> <u>CAUTELARE</u>:

A.1 - <u>Sulla illegittimità del prelievo venatorio della Tortora</u> <u>Selvatica</u>

Le associazioni venatorie appellanti ritengono erronea l'ordinanza impugnata (n. 709/2021) perché intervenuta quando già la caccia alla specie indicata sarebbe comunque conclusa per previsione dello stesso Calendario venatorio (a seguito delle modifiche apportate dai successivi decreti assessoriali impugnati), con conseguente (asserita) sopravvenuta mancanza di interesse alla domanda cautelare, nonché per essere basata "esclusivamente sul parere ISPRA" (sic!).

Va sottolineato in primo luogo come la posizione assunta dalle appellanti sia (incredibilmente!) identica a quella indifendibile della Regione che, per consentire la caccia alla Tortora Selvatica contro le ripetute pregnanti ed opposte sollecitazioni degli organi competenti alla tutela del patrimonio faunistico statale e responsabili dell'applicazione interna della normativa comunitaria (*id est* Ministero Transizione ecologica ed ISPRA), ha inserito nel Calendario venatorio siciliano previsioni manifestamente proditorie, in dispregio delle autorevoli, plurime e motivate

sollecitazioni pervenute, autorizzando il prelievo venatorio della Tortora Selvatica addirittura con anticipazione rispetto al periodo di caccia!

La Regione ha illegittimamente ancora una volta omesso di evidenziare le ragioni per le quali il parere dell'ISPRA sarebbe risultato confutabile né si è peritata di fornire la benché minima giustificazione per respingere e disattendere la richiesta del MITE e, per il suo tramite, della Commissione UE di una moratoria nazionale della caccia alla Tortora selvatica¹. In ogni caso, trattandosi di disciplina

¹ La Tortora selvatica (Streptopelia turtur) è inclusa tra le specie cacciabili ma versa in uno status di forte declino; pertanto, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE può essere cacciata purché ciò non pregiudichi la conservazione della specie. A questo scopo la Commissione Europea prevede che le Autorità nazionali predispongano un adeguato "piano di gestione". Il Ministero della Transizione ecologica, con nota n. 29730 del 22/3/2021 trasmessa alle Regioni ha loro chiesto la moratoria dell'attività venatoria per tale specie. Già nell'ottobre 2017 il Commissario Europeo ha chiesto agli Stati membri un intervento volontario di moratoria del prelievo venatorio della Tortora selvatica. A seguito di tale intervento della Commissione, il Ministero ha avviato l'iter per l'adozione del Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica. Con il supporto di ISPRA, è stato redatto il 'Piano di gestione della Tortora selvatica', ma a tutt'oggi esso non è ancora stato approvato in quanto non si è raggiunto l'accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28/8/1997 n. 281 in sede di conferenza Stato-Regioni. In data 22 gennaio 2021 è pervenuta al MITE un'ulteriore nota della Commissione Europea nella quale si richiedono, tra l'altro, informazioni sulle determinazioni adottate dall'Italia sulla caccia alla Tortora selvatica, in applicazione della Direttiva 2009/147/CE e si sollecita l'urgente sospensione della caccia alle specie considerate vulnerabili nella IUCN global Red List, e tra queste in particolare la Tortora selvatica, in applicazione del principio di precauzione. Conclude il Ministero: "Stante la situazione descritta e in assenza di un adeguato piano di gestione delle Tortora selvatica appare ineludibile una moratoria dell'attività venatoria sulla specie. Tale opzione appare in linea con le previsioni della Direttiva 2009/147/CE, peraltro si ricorda che sulla materia rimane ancora aperta nei confronti dell'Italia la procedura Eu-Pilot 6955/14/ENVI". Successivamente il MITE, con nota a firma del direttore generale del 13/4/2021, specificava che "Nell'imminenza della predisposizione dei calendari venatori per la stagione 2021-2022 si è quindi ritenuto opportuno richiamare le Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome alla necessità di escludere la tortora selvatica da detti calendari. Qualora l'Adaptative Harvest management Plan dovesse essere approvato con la assegnazione di quote nazionali, ogni sua applicazione sarà condizionata alla preventiva attivazione di un efficace meccanismo di rendicontazione degli abbattimenti, anche considerate le attuali carenze nella lettura dei tesserini venatori". Alla predetta lettera ha fatto seguito la successiva nota 69017 del 25/6/2021, sempre a firma del Direttore Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE, in cui si afferma testualmente: "Come già indicato con la nota n. 29730 del 22 marzo, si conferma che in assenza di un piano di gestione ufficialmente adottato e adeguatamente attuato, la caccia della tortora selvatica, così come l'autorizzazione di eventuali giornate di preapertura, non risulta conforme al diritto comunitario, peraltro in presenza di uno specifico caso EU-Pilot già aperto da molti anni nei confronti dell'Italia". Se non bastasse: il 29 Ottobre 2015 l'IUCN ha ufficializzato l'aggravarsi del suo stato di minaccia, spostandola nella categoria Vulnerabili. Dal 1980 la popolazione mondiale è crollata del 78% (Marx: Using stable isotopes to assess population connectivity in the declining European Turtle Dove

comunitaria e di interessi (la tutela degli uccelli migratori) tipicamente transnazionali, difficilmente un atto amministrativo regionale avrebbe potuto legittimamente superare la superiore normativa dell'UE. In proposito, si richiamano le incontrovertibili motivazioni tecnico-scientifiche contemplate nei documenti allegati.

Vanno altresì segnalati i decreti cautelari presidenziali adottati da vari TT.AA.RR., i quali hanno contestualmente disposto la sospensione dei calendari venatori regionali nella parte in cui - come nel caso della Regione Siciliana - hanno illegittimamente previsto la caccia alla Tortora selvatica (TAR Veneto, Sez. I, Decreto Presidenziale 13 agosto 2021 n. 368/2021; TAR Abruzzo, Sez. I, Decreto Presidenziale 17 agosto 2021 n. 135/2021; TAR Calabria, Sez. I, Decreto Presidenziale 27 agosto 2021 n. 1409/2021); inoltre, si segnalano gli ulteriori pronunciamenti:

- "per la Tortora selvatica, Ispra ha sottolineato il cattivo stato di conservazione, con necessità pertanto della sospensione del prelievo" (T.A.R. Milano Sez. IV, ord. del 11.10.2021 n. 02203/2021);
- "...con riferimento alla Tortora selvatica [va] tenuto conto del fatto che sia il parere ISPRA e sia la nota Ministero della Transizione Ecologica del 25/06/21, al fine dell'autorizzazione al prelievo venatorio di detta specie di uccello, sembrano attribuire prevalente risalto alla necessità della previa adozione di piani di gestione, al momento insussistenti" (T.A.R. Calabria, Decr. Pres. del 28/08/2021 n. 00516/2021 01409/2021 Reg.Ric.);
- "... nel bilanciamento dei diversi interessi,in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale, appare prevalente l'interesse pubblico generale alla conservazione della fauna selvatica per cui deve disporsi la sospensione interinale degli atti impugnati" (TAR Abruzzo Sez. I, Decreto Pres. del 28.08.2019 n. 164/2019 Reg.Prov.Cau.).

(Streptopelia turtur). In Europa si calcola un calo del 30-49% in 15,9 anni (Management Plan for Turtle dove). Secondo il Management Plan 2018-2020 dell'Unione Europea, i livelli di caccia insostenibili sono uno dei fattori principali del decremento numerico della specie.

In buona sostanza, la tutela riconosciuta dal TAR in via cautelare si appalesa perfettamente legittima, corretta e congrua (anche nel merito) anche sotto l'aspetto della attuale sussistenza dell'interesse alla tutela stessa, tenuto conto che il Calendario venatorio vigente è efficace sino alla data del 31 gennaio 2022. Infatti, "...come peraltro già osservato i fattispecie analoghe, cfr. TAR Veneto, decreto n. 379/2020 - secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - in sede cautelare l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (Cons. Stato, Sez. III, decr. 14 ottobre 2019, n.5077)" (cfr. TAR Veneto, Sez. I, Decreto Presidenziale n. 375/2021 del 30 agosto 2021).

A.2. - <u>Sulla illegittimità del prelievo venatorio della Beccaccia</u> <u>oltre la data del 31.12.2021</u>

Le argomentazioni delle Associazioni venatorie appellanti, tese a sostenere la illegittima "scelta" della Regione (che, oramai, si ripete da anni costringendo le scriventi Organizzazioni di protezione ambientale a continui e defatiganti ricorsi giurisdizionali) di discostarsi dalle indicazioni e valutazioni tecnico-scientifiche che ISPRA ha espresso chiaramente <u>nel parere contrario al prolungamento della stagione di caccia oltre il 31 dicembre per la specie Beccaccia</u>, sono meramente pretestuose ed inidonee a smentire le statuizioni sia del TAR sia del CGARS proprio in *subiecta materia*. (cfr. ordinanza cautelare di Codesto CGA n. 857/2018 del 17.12.2018, con effetti conformativi, relativa al C.V. 2018-2019).

L'ISPRA infatti "ritiene idonea, per la conservazione e la razionale gestione della specie, <u>la chiusura della caccia al 31 dicembre</u>. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da

un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso L'IMPIEGO DI PERSONALE QUALIFICATO". Nella sostanza ISPRA ritiene che la chiusura al 31 dicembre 2021 sia necessaria per un problema di conservazione della specie a livello globale ed un'eventuale chiusura al 10 gennaio per aspetti legati alla sua fenologia riproduttiva (cfr. Key concepts; art. 7, comma 4, Direttiva uccelli ed art. 18, comma 1bis, L. n. 157/92 e ss.mm.ii).

Il Calendario venatorio impugnato in *prime cure*, per giustificare l'indebito scostamento fino al 10 gennaio 2022, si è limitato (art. 4) a richiamare il Piano Faunistico Venatorio enfatizzando la circostanza che nel territorio siciliano sussistono vari istituti di protezione (Siti Natura 2000, SIC ZSC e ZPS, Parchi e Riserve ecc.) in cui la caccia è vietata, per cui la fauna godrebbe di ampia protezione territoriale.

Trattasi di "motivazione" meramente APPARENTE del tutto INCOMPATIBILE con il regime atto a garantire alla specie in oggetto l'effettiva tutela nel <u>periodo migratorio e riproduttivo</u> alla quale è preordinata la normativa comunitaria richiamata.

In ogni caso, la finalità della normativa statale e comunitaria (v. L. 157/1992, art. 1; Dir. 2009/147/CE, artt. 1, 2, 5 e segg.) è quella di conservare le popolazioni globali migratrici quali patrimonio transnazionale, a prescindere se in una data anche se limitata porzione geografica (nel nostro caso, la Sicilia) la specie non è esposta a gravi e contingibili rischi.

Per ovviare a tale evidente lacuna, le associazioni venatorie appellanti evocano la nota del 13/05/2021 della Regione Siciliana con cui ha trasmesso all'ISPRA "la specifica situazione relativa alla consistenza della specie in Sicilia nonché i dati del monitoraggio eseguito tramite convenzione da un organismo avente rilevanza internazionale (FANMBO) in tutto il territorio regionale a partire dal 2018 seguendo il protocollo ISPRA"; tali dati – a detta delle Associazioni venatorie - "dimostrano come"

in Sicilia la migrazione pre-nuziale della Beccaccia abbia inizio dalla prima decade di febbraio".

Anzitutto si rileva che, secondo il pacifico tradizionale orientamento della giurisprudenza, la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere modificata o integrata in sede di impugnativa giurisdizionale, non potendo l'Amministrazione addurre *ex post* le ragioni che avrebbe potuto porre a fondamento del provvedimento impugnato (Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1990 n. 776, id., 12 ottobre 1990 n. 715, e 13 novembre 1990 n. 782, 6 giugno 1990 n. 501, in Cons. Stato 1990, I,768; Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1990 n. 519; Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1989 n. 374); nel caso in specie, peraltro, tale "integrazione" è addirittura promossa ed effettuata *ex post* dalle associazioni di cacciatori, non già dalla P.A. regionale!

Sotto altro aspetto, i declamati dati di "... un organismo avente rilevanza internazionale (FANMBO-?)" sono in realtà dati provenienti da un'Associazione di cacciatori specialisti, la F.A.N.B.P.O "Fédération des Associations Nationales des Becassier du Paléarctique Occidental" (Federazione delle Associazioni Nazionali di Beccacciai del Paleartico occidentale), ente non riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, che ha il dichiarato scopo di sostenere la caccia alla Beccaccia a livello europeo (vedi sito web ufficiale: www.fanbpo.org) "Incoraggia, consiglia e sostiene l'attività di ogni club o associazione, attraverso tutti i canali legali e/o amministrativi, per la difesa dei loro interessi... Offre...supporto scientifico, nel rispetto dell'etica della caccia alla beccaccia. Invita i club a promuovere un'etica rigorosa nella pratica della caccia...".

Orbene, è di tutta evidenza che siffatti dati <u>non hanno alcun valore</u> scientifico, in quanto il censimento a cui fa riferimento la controparte non è stato realizzato seguendo le indicazioni contenute nel *Protocollo operativo nazionale per monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma - 2018 redatto da ISPRA². E' previsto infatti nel Protocollo nazionale che i dati acquisiti dalle Regioni*

² Disponibile al link: <u>www.setterfoto.com/wp-content/uploads/2018/02/Nuovo-protocollo-ISPRA.pdf</u>

siano inviati ad ISPRA perché possano essere immessi in una banca dati nazionale, utile alla gestione e conservazione della specie: se i dati raccolti dalla Regione Siciliana (con tale fantomatico "progetto di monitoraggio") fossero stati davvero utili al prolungamento della data di chiusura, l'ISPRA si sarebbe dovuto esprimere diversamente da quanto invece ha fatto con il parere "condizionato" reso sulla proposta di Calendario siciliano.

<u>Siffatta persistente carenza nell'attività preventiva e</u> programmatoria della caccia da parte della P.A. regionale emerge in tutta la sua gravità e rilevanza dallo stesso parere ISPRA (pag. 5, laddove emerge che l'Istituto sconosce del tutto i risultati di tali conteggi!): le "attività di monitoraggio invernale" della Beccaccia attraverso conteggi "effettuati solo parzialmente secondo i metodi descritti nel recente "Protocollo operativo nazionale per monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma – 2018"... Inoltre i dati raccolti non sono stati trasmessi allo scrivente Istituto".

Conclusivamente può affermarsi che <u>in assenza di dati scientificamente validi e convalidati da ISPRA</u>, la Regione non soltanto ha illegittimamente disatteso il parere contrario ISPRA sul prelievo della Beccaccia nel mese di gennaio 2022 e le chiare indicazioni scaturenti della relazione di CTU del prof. Massa (recepite da codesto CGA in sede cautelare), ma ha agito in aperta violazione del principio di precauzione e dei principi fondanti della L. n. 157/1992 finalizzati alla conservazione di questa specie.

A.3. Ancora sulla illegittimità del prelievo venatorio della Beccaccia oltre la data del 31.12.2021 in relazione agli effetti conformativi dei pronunciamenti del giudice amministrativo in subiecta materia

Sotto altro non meno trascurabile profilo va evidenziato che, già con nota prot. n. 27903/GAB del 22.12.2016, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava le Regioni italiane a prendere i dovuti provvedimenti in materia di periodi e specie cacciabili, alla luce dei recenti pronunciamenti in materia del *massimo organo* di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica: e

ciò anche e soprattutto come <u>concreta applicazione delle norme</u> <u>sull'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</u>, in coerenza con gli artt.11 e 117 Cost..

In particolare, il Consiglio di Stato, in conformità all'art. 18 della L.

n. 157/1992 e con esplicito riferimento al Key Concepts Document sui

periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (Key Concepts of

article 7(4) of Directive 79/409/EEC) ha censurato il Calendario venatorio

stagionale della Regione Abruzzo (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanze nn.

5623 e 5624 del 16 dicembre 2016), che analogamente a quanto previsto in

Sicilia, consentiva proprio la caccia alla Beccaccia per periodi maggiori

rispetto a quelli indicati nel parere ISPRA!

Illuminanti si rivelano le motivazioni così testualmente espresse dal Consiglio di Stato sull'applicazione anche in questo caso del principio di precauzione: "Ritenuto che le considerazioni sul Key Concepts document relativo alla direttiva 79/409/CEE, concernenti la cacciabilità nel periodo di "sovrapposizione teorica" al periodo "sensibile" (di migrazione prenuziale e di riproduzione), così come la peculiarità della Regione Abruzzo (in ragione della forte incidenza di aree naturali protette, nelle quali è vietata l'attività venatoria), non possono impedire l'applicazione del principio di precauzione... anche se comportano l'esigenza di una motivazione specifica a supporto delle limitazioni che vengano imposte...".

Anche nel caso oggi in esame le motivazioni addotte per il prolungamento del prelievo della Beccaccia oltre il 31.12.21 non possono ritenersi idonee a superare il parere ISPRA né tampoco il principio di precauzione!

Appaiono infondate anche le deduzioni delle associazioni venatorie appellanti³ circa i periodi di caccia stabiliti dalla L. 157/1992, in quanto trascurano le sostanziali modifiche legislative proprio in materia di periodi venatori e tutela delle specie apportate con L. 4 giugno 2010 n. 96: ed invero l'art. 42, comma 2, lett. a) e b) ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 18 ed ha

-

³ V. motivo n. 2.1, pag. 9 atto di appello.

modificato l'art. 18, comma 2 della L. 157/1992. In sostanza, anche se - in via generale - la legge nazionale prevede (art. 18, comma 1, lett. b) che la caccia alla Beccaccia sia consentita dalla "terza domenica di settembre al 31 gennaio", l'attività venatoria per queste specie è tuttavia esclusa dal successivo comma 1-bis nei casi previsti, ossia durante il ritorno al luogo di nidificazione: ai fini della determinazione dei predetti periodi, la legge richiede il preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA che – come si è già ampiamente riportato – ha ritenuto idonea per la conservazione e la razionale gestione della Beccaccia la chiusura del prelievo venatorio in coincidenza con la data del 31.12.2021.

8

A.3. - In ordine alla problematica degli <u>incendi</u>

L'impugnata ordinanza n. 709/2021 ha sospeso "gli effetti del Calendario Venatorio 2021/2022 nelle parti indicate in motivazione"; nello specifico, la misura cautelare concessa dal Tribunale amministrativo riguarda anche la "caccia nelle aeree interessate da incendi (ricompreso nella lett. a. del ricorso per motivi aggiunti) (cfr. nota siccità dell'ISPRA 2021 che indubbiamente presuppone, quantomeno, il divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dall'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, della l. n. 353/2000)".

Orbene, la lett. a. del ricorso per motivi aggiunti riguarda espressamente "l'apertura della corrente stagione venatoria in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con la situazione emergenziale venutasi a creare per effetto degli incendi che hanno devastato 100.000 ettari di territorio regionale ed ucciso migliaia di esemplari di fauna selvatica, anche in piena fase di nidificazione e/o riproduttiva, mettendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie".

La questione è dunque chiara - ancorché Regione e Associazioni venatorie continuano a non volerla intendere compiutamente - e di rilevante importanza: <u>materia del contendere non è il divieto di caccia già stabilito</u> ope legis <u>in alcune, limitate e peculiari tipologie di territori incendiati</u>

(v. art. 10, comma 1, L. 353/2000: "Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"; art. 21, comma 1, lett. i) L.r. 33/1997: è vietato "praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente") ma la complessiva strutturazione del Calendario venatorio che ha autorizzato l'apertura della corrente stagione venatoria in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con la situazione emergenziale venutasi a creare per effetto degli incendi, che solo nei primi mesi estivi del 2021 hanno devastato 100.000 ettari di territorio regionale ed ucciso migliaia di esemplari di fauna selvatica, anche in piena fase di nidificazione e/o riproduttiva, mettendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie!

Il TAR ha perfettamente colto tale questione centrale e fondamentale, conseguentemente disponendo la sospensione della caccia in tutte le "aeree interessate da incendi (ricompreso nella lett. a. del ricorso per motivi aggiunti)" con la essenziale precisazione – puntuale e di fondamentale rilevanza – che tale divieto va inteso "a prescindere dall'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, della l. n. 353/2000" relativo ai soli terreni coperti da bosco. Se ciò non fosse ancora chiaro, il Giudice di prime cure ulteriormente precisa e delimita tale statuizione, facendo espresso riferimento alla "nota siccità dell'ISPRA 2021 che indubbiamente presuppone, quantomeno, il divieto di caccia sui terreni incendiati" omnicomprensivamente intesi (non solo boschi, ma qualsiasi territorio agro-pastorale, naturale, superfici incolte, aree del reticolo idrografico ecc.).

Ancor prima dell'ordinanza appellata, il TAR Catania⁴ aveva accolto l'istanza di misura cautelare monocratica proprio su tale aspetto dell'emergenza ambientale determinata da siccità e incendi, laddove evidenziava opportunamente la "particolare situazione"

-

⁴ V. Sez. I, D.P. n. 499/2021 Reg. Prov. Cau. del 31 agosto 2021 - n.1366/2021 Reg. Ric.

emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli intuibili effetti sull'ambiente e sulla fauna" rilevando conseguentemente che "...appare prevalente l'interesse pubblico generale alla limitazione dell'attività venatoria".

Ancora più chiaro il documento ISPRA espressamente citato nell'ordinanza del TAR: con nota n. 47242 prot. del 9 settembre 2021 (trasmessa alle Regioni –Province Autonome, Uffici Caccia, Ministero della transizione ecologica e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ed avente ad oggetto "SICCITÀ, INCENDI E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, STAGIONE VENATORIA 2021-2022", l'Istituto ha fornito IN VIA PRECAUZIONALE una serie di limitazioni alla regolamentazione venatoria corrente, prevedendo divieti, riduzioni e monitoraggi della fauna selvatica⁵ (cfr. documento allegato in atti).

Come più volte ribadito dall'ISPRA in occasioni analoghe (p.e. <a href="https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-a-della-siccita-e-degli-ispra/2017/08/limita-e-della-siccita-e-della-siccita-e-

incendi-che-hanno-colpito-il-paese), inoltre, "...tenuto conto degli eventi ambientali particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria andrebbero assunti provvedimenti limitativi eccezionali atti a evitare che popolazioni poste in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire ulteriori danni in particolare nelle regioni che sono state interessate da estesi incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall'attuale stagione estiva. Nello specifico, richiamando quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 19, comma 1, laddove si dispone che "le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità", si raccomanda – tra le altre "...l'introduzione di eventuali misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle

Si riporta testualmente la parte del parere ISPRA relativa alla caccia nelle aree interessate da incendi: "L'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie può rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate, non solo nelle aree percorse dagli incendi, ma anche nei settori limitrofi e interclusi, allorquando l'azione del fuoco abbia interessato percentuali importanti di un'area (es. oltre il 30%) e quando gli incendi si siano succeduti nell'arco degli ultimi anni negli stessi comprensori. Lo scrivente Istituto suggerisce quindi alle Amministrazioni competenti di attivare specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio, valutando eventuali misure di limitazione del prelievo stesso. In particolare si suggerisce di considerare provvedimenti finalizzati ad estendere il divieto di caccia nelle aree forestali incendiate (come già previsto dalla Legge n. 353/2000, art. 10, comma 1 per le sole aree boscate) almeno per due anni a tutte le aree percorse dal fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni andrebbero stabilite caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti".

Alla luce di quanto sopra, immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento del TAR le Associazioni qui intervenute avevano notificato alla Regione in data 3 novembre 2021 un formale atto stragiudiziale col quale diffidavano l'Assessore regionale dell'Agricoltura ed il Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo rurale "ad ottemperare ad horas all'ordinanza del TAR Sicilia - Palermo, sez. II, n. 709/2021 del 03/11/2021 (n. 01627/2021 Reg. Ric.) (...) con conseguente immediata sospensione generalizzata della caccia sull'intero territorio regionale, non essendo state individuate, perimetrate e tabellate tutte le aree percorse da incendi né previste – ex art. 19, L. 157/1992 - le limitazioni del prelievo venatorio e le altre misure di cui ai pareri ISPRA in merito alle "sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per... altre calamità".

Nulla di tutto ciò è stato posto in essere dalla P.A. regionale la quale, con D.A. n. 74/GAB del 10.11.2021, si è limitata (art. 3) a stabilire che "L'attività venatoria è vietata nelle aree interessate da incendi, così come previsto dal comma 1 lett i) dell'art.21 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i, nonché dall'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco inclusa una fascia di rispetto di 150 mt. Per agevolare l'individuazione delle aree interessate dal fuoco, può essere consultata la geolocalizzazione individuata sul portale S.I.F. della Regione

specie non migratrici ANDREBBERO VALUTATE CASO PER CASO, SULLA BASE DEI DATI SUL SUCCESSO RIPRODUTTIVO RACCOLTI A LIVELLO LOCALE DAGLI ORGANISMI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, si suggerisce di adottate a titolo precauzionale misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione (ad esempio attraverso il rinvio dell'apertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normalmente consentito). Particolare attenzione andrebbe prestata nelle situazioni ove è prassi abituale effettuare ripopolamenti di lepri o di Galliformi nel corso dell'estate; la mortalità dei soggetti rilasciati, già elevata in condizioni ambientali normali, nella situazione attuale potrebbe diventare talmente alta da rendere pressoché inefficace lo stesso intervento di ripopolamento. Qualora non siano ancora stati effettuati i rilasci, si suggerisce di attendere il miglioramento delle condizioni ambientali e, conseguentemente, di posticipare l'apertura della caccia nei confronti delle specie oggetto di ripopolamento per consentire l'ambientamento dei soggetti immessi. In caso contrario, si ritiene realistico ritenere che solo una frazione minima dei contingenti introdotti in natura sia ambientata, pertanto si suggerisce di adottare provvedimenti volti ad evitare che si eserciti un eccessivo prelievo nei confronti delle popolazioni naturali".

Siciliana al seguente link: https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id= 5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd*.

Si tratta di una previsione assolutamente insufficiente, errata, incongrua e che non recepisce affatto la più complessa decisione del **TAR**: ci si limita a ribadire i divieti già posti dalla normativa sugli incendi boschivi senza nulla prevedere in ordine alle misure più vaste e complessive richieste in più occasioni dal TAR e da ISPRA! Non vengono individuati tutti i territori interessati dagli incendi (superfici agricole, aree naturali, incolti, ecc.); non viene pubblicata la cartografia di tali aree per ogni A.T.C.; non viene prevista alcuna concreta possibilità per portarli a conoscenza dei cacciatori e degli organi di vigilanza (cui spetta far applicare tali divieti); in proposito, va ricordato che per espressa previsione della Legge regionale n. 33/1997 (comma 3 dell'art. 21), "Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, ... preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio". Ci si limita a pubblicare il *link* del portale web del "Sif-Sistema Informativo Forestale" curato dal Corpo Forestale Regionale che individua solo i boschi (propriamente detti) colpiti dagli incendi negli anni passati nei quali si applica già il divieto di caccia ex L. 353/2000! Così, tutti gli altri (vasti e numerosi) territori e superfici colpiti dagli incendi in Sicilia rimangono a disposizione dell'attività venatoria. Ma soprattutto, la Regione omette gravemente e colposamente di prevedere - ex art. 19, L. 157/1992 - le limitazioni del prelievo venatorio e le altre misure di cui ai pareri ISPRA in merito alle "sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per... altre calamità".

In conclusione, quindi, <u>non solo la misura cautelare si appalesa corretta ed immune dai presunti vizi dedotti dagli appellanti, ma - anzi - è da rilevare come l'Amministrazione regionale sia tuttora gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di darne piena e sostanziale esecuzione.</u>

* * *

B. SULLA ULTERIORE DOMANDA CAUTELARE AVANZATA IN PRIMO GRADO:

Il Giudice di *prime cure* ha adottato l'ordinanza cautelare impugnata in questa sede senza pronunciarsi tuttavia su altra istanza proposta sempre in via cautelare e più precisamente relativa alla "mobilità dei cacciatori in altri 4 AA.TT.CC. della Sicilia oltre a quelli di ammissione, per la caccia alla sola selvaggina migratoria" (domanda indicata nel ricorso per motivi aggiunti sub lettera g)6.

A mezzo del presente atto si ripropone dunque la medesima questione innanzi a cotesto on.le CGA, qui di seguito interamente formulata e trascritta, sussistendo l'interesse - attuale e concreto - da parte delle Associazioni odierne deducenti ad una pronuncia cautelare che sospenda tale illegittima modalità di prelievo della selvaggina migratoria, stante il danno gravissimo ed oltremodo irreparabile alla sopravvivenza ed alla consistenza numerica di quest'ultima (che ne risulta comunque gravemente compromessa):

C.1 Sulla illegittima mobilita' dei cacciatori per il prelievo delle specie di uccelli migratori

Il Calendario venatorio impugnato prevede (cfr. artt. 1 e 7, allegato "A" del D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2021/2022", sospeso e sostituito dal D.A. n. 47/GAB del 1° settembre 2021 avente ad oggetto "Modifiche al Calendario Venatorio 2021-2022") un "pacchetto" di ben n. 28 giornate di caccia alla migratoria fruibili da ogni cacciatore in ben altri 4 AA.TT.CC. della Sicilia a sua scelta (con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 Isole Eolie, PA3 Ustica, TP3 Isole Egadi, TP4 Pantelleria e AG3 Isole Pelagie) oltre a quelli di ammissione.

Così come formulato il calendario svincola e "sgancia" quindi i cacciatori dall'ambito territoriale di caccia a cui sono associati, consentendo

⁶ Nell'ord. 79/2021, infatti, il Giudice ha trattato i punti indicati con le lett. **a)**, **b)**, **e)** ed **f)**, precisando che "quanto alla domanda cautelare inerente all'anticipo dell'apertura della caccia indicati nel ricorso per motivi aggiunti alla lettera **d)** e al prelievo venatorio della specie Alzavola indicato alla lettera **h)** deve constatarsi la sopravvenuta carenza d'interesse tenuto conto che alla data della camera di consiglio, 27 ottobre 2021, gli effetti di tali statuizioni si sono esauriti".

loro, sostanzialmente, di circolare liberamente (**ed indiscriminatamente!**) per gran parte dell'Isola per andare a cacciare le specie migratrici, con sicura preferenza per i luoghi più sensibili del territorio (dove sostano più specie durante la migrazione, come ad esempio aree umide, boschi, ecc.).

Orbene, siffatta previsione contrasta apertamente con le disposizioni della L. n. 157/1992 che tendono a limitare il "nomadismo venatorio" stabilendo un PRECISO AUSPICABILE LEGAME CACCIATORE-TERRITORIO; in proposito si richiamano le considerazioni fortemente critiche del parere ISPRA (pag. 8 del parere): "La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale".

Anche in questo caso non si rinviene nessuna motivazione o giustificazione addotta dall'Amministrazione per discostarsi dal parere. Siffatta previsione risulta vieppiù illegittima per violazione del giudicato costituzionale nascente dalla sentenza n. 4/2000 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che l'accesso in AA.TT.CC. diversi da quelli in cui i cacciatori risultano iscritti - prescindendo illegittimamente dalla preventiva domanda all'amministrazione competente e dal conseguente consenso degli organi di gestione (id est: Comitati di Gestione degli AA.TT.CC., ad oggi inesistenti nella Regione Siciliana - SIC! cfr. art. 14, comma 5, L. 157/1992) "VANIFICA IL C.D. "LEGAME CACCIATORE-TERRITORIO", PRINCIPIO BASE DELLA L. 157".

Il legislatore statale – infatti - ha inteso circoscrivere il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, «uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il

territorio» nel quale è autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria. Tale norma statale mira, inoltre, a valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le risorse faunistiche» (sentenze Corte Cost. n. 142/2013 e n. 4/2000).

Detta regolamentazione della caccia alla migratoria prevista dal Calendario regionale, viola e vanifica i principi ispiratori della corrispondente normativa della legge quadro statale, che è volta – all'opposto - a limitare gli spostamenti dei cacciatori sul territorio, ancorandone l'attività al territorio di residenza e fissando rigidi criteri per la circolazione dei medesimi; essa, peraltro, ignora e stravolge ancora una volta le valutazioni tecnico-scientifiche espresse in sede di pianificazione del prelievo venatorio in Sicilia, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 227 del 25 luglio 2013 ("Approvazione Piano regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018", più volte prorogato ed attualmente vigente), che pianifica l'attività venatoria ed individua forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della L. 157/1992. Infatti, il Piano regionale ha ripartito il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in Ambiti Territoriali di Caccia di dimensioni subprovinciali, omogenei dal punto di vista ecologico, al fine di consentirvi ad un limitato numero di cacciatori ivi residenti la possibilità di effettuare un prelievo venatorio che non impatta negativamente sulla conservazione e la razionale gestione della specie. Orbene, con questo Calendario il modello fissato nella legge nazionale viene stravolto, poiché ha consentito al cacciatore il diritto di accesso non soltanto all'A.T.C. di residenza, ma anche in 4 ulteriori ambiti. L'illegittimità qui prospettata trova ulteriore conforto nell'art. 14, comma 17, della più volte citata legge n. 157/1992, che recita: "Le regioni a statuto speciale... in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9, della legge n. 86/1989, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza".

La censurata previsione del Calendario regionale, stabilendo che l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all'amministrazione competente, non consente agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l'attività venatoria in quella porzione di territorio e, quindi, si pone in contrasto con la richiamata norma interposta, violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (cfr. Corte Cost., sent. 174/2017).

Pare evidente, quindi, l'illegittimità delle disposizioni qui in esame del Calendario venatorio, per palese contrasto con il giudicato costituzionale, violazione dell'art. 14, comma 5, l. n. 157/1992 ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e dello sviamento.

C.2 Sull'attualità dell'interesse al mantenimento della domanda cautelare

Il sopra menzionato "pacchetto" di 28 giornate di caccia alla migratoria fruibili da ogni cacciatore può essere "speso" durante l'intera durata della stagione venatoria, ovvero dal 1° settembre al 31 gennaio p.v (come da previsioni del calendario impugnato).

Proprio in questo periodo invernale (mesi di dicembre e gennaio), la Sicilia rappresenta un'area di rilevante importanza per gli uccelli migratori: fra l'Europa e l'Africa esistono invero numerose *flyways*, ma in particolare 3 di queste rivestono il ruolo principale nelle rotte di migrazione degli uccelli, funzionando da collegamento fra i due continenti.

Queste rotte - che corrispondono ad ovest con lo Stretto di Gibilterra, ad est con il Bosforo e nella parte Centrale con il corridoio italiano e poi il Canale di Sicilia - costituiscono, di fatto, una sorte di "ponte" per gli uccelli fra i siti di nidificazione e quelli di svernamento; in questo contesto si posiziona per l'appunto la Sicilia che rappresenta, per la sua posizione geografica, un **ponte naturale tra Europa e Africa**. La Sicilia, costituisce,

nel suo complesso, una direttrice della massima rilevanza per un'ampia gamma di specie e contingenti vastissimi di migratori che si confrontano con il superamento della barriera ecologica rappresentata dal bacino del Mediterraneo.

L'avifauna siciliana conta circa n. 410 specie diverse (Corso, 2005); di queste, solo una parte è stabilmente residente nell'Isola; la maggior parte invece fanno registrare la loro presenza solo in determinati periodi dell'anno⁷. Ad esempio, <u>in inverno le zone umide della Sicilia</u> rappresentano il luoghi di svernamento per decine di migliaia di anatre e folaghe, come attestato dai censimenti annuali nell'ambito del monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti in Italia (progetto IWC di Wetlands International, coordinato da ISPRA per l'Italia)8. Non a caso, inoltre, in Sicilia ricadono diverse zone umide d'importanza internazionale riconosciute ed inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar, il trattato intergovernativo sulla conservazione delle biodiversità che da ben 40 anni riconosce e tutela le zone umide più importanti del mondo (v. D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448; D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184). Inoltre sono stati emanati i Decreti Ministeriali per l'istituzione di ulteriori aree e, al momento, è in corso la procedura per il loro riconoscimento internazionale (Biviere di Gela, Oasi di Vendicari, Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco; siti in corso di designazione da parte del Segretariato della Convenzione: Paludi Costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi

_

⁷ Riferimenti bibliografici: Cilea F., 2005 – Meraviglie Palustri – Le aree umide della provincia di Siracusa – Lombardi Editore; Cilea F., 2017 – Monitoraggio delle Specie Ornitiche della Rno Saline Di Priolo Il Fraticello (Sternula Albifrons. Università di Catania); Corso A., 2005 – Avifauna di Sicilia. L'Epos; Dorst J., 1976 – Le Migrazioni degli Uccelli – Editoriale Olimpia; Massa B. & Iapichino C., 1998. Ricerche a lungo termine sugli uccelli acquatici svernanti negli ambienti umidi della Sicilia. Il Naturalista siciliano, 22: 475–487.

⁸ Cfr.: https://www.infs-acquatici.it/index%20iwcItalia.html
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/risultati-dei-censimenti-degli-uccelli-acquatici-svernanti-in-italia;

⁻ Serra L, Magnani A, Dall'Antonia P, Baccetti N (1997) - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995. Biol. Cons. Fauna 101: 1-302.

Nespolilla e Margi Milo; Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi; Stagno Pantano Leone)9.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche per i non addetti ai lavori risulta chiara la percezione che <u>il mantenimento di una estrema mobilità di cacciatori sull'intero territorio siciliano, in un periodo di svernamento degli uccelli, determina conseguenze estremamente negative per la conservazione delle popolazioni faunistiche migratorie.</u>

Ricorrono pertanto i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati col ricorso n. 1627/2021 Reg.Ric. proposto presso il TAR Palermo (Sez. II), nella parte sulla il TAR non si è pronunciato; ciò tenuto conto della consolidata preminenza e valenza costituzionale degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati "recessivi".

Il pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e alla conservazione della fauna selvatica è in *re ipsa*, consentendo l'illegittima indistinta mobilità fra gli AA.TT.CC. regionali l'abbattimento indiscriminato di diverse migliaia di esemplari di fauna migratoria sull'intero territorio regionale!

Non è senza effetto rammentare che la consistenza numerica del patrimonio faunistico è già stata fortemente compromessa prima dalla stagione degli incendi e della siccità ed ora dalle inondazioni, dalle abbondanti precipitazioni e dalle temperature fortemente fredde, catastrofi naturali imputabili al cambiamento climatico globale che contribuiscono unitamente alle attività umane alla sempre maggiore distruzione degli habitat naturali ed all'uccisione di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica.

Va dunque urgentemente disposta la sospensione del calendario per questo aspetto, ponendo fine al massiccio prelievo venatorio a carico delle specie migratrici (che, invero, visto tale natura transnazionale richiederebbero maggiore protezione) attuato <u>senza nessuna sostanziale limitazione</u>

⁹ V. <u>https://www.mite.gov.it/pagina/elenco-delle-zone-umide</u>

territoriale in base agli ATC, ma esteso indistintamente ed illegittimamente a tutto l'ambito regionale.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia, l'interesse all'esercizio venatorio è recessivo rispetto alle prioritarie finalità di salvaguardia conservazione della fauna selvatica che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato" ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992), anche in sede di risarcimento del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d'Appello n. 248/2018).

Sussiste dunque il *periculum in mora* scaturente da tale prelievo venatorio di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica migratrice (il Calendario prevede che ogni cacciatore possa abbattere per ciascuno dei tre giorni settimanali ben 15 capi di selvaggina!), proprio nel periodo di svernamento che, in ragione della stagione fredda, li spinge a riversarsi in Sicilia in attesa del viaggio migratorio primaverile di ritorno ai quartieri di riproduzione del Nord Europa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'ordinanza cautelare appellata si appalesa corretta ed immune dai presunti vizi logici e giuridici ipotizzati *ex adverso*, sottraendosi alle censure dedotte, non foss'altro che per collocarsi sul solco di autorevoli principi e criteri giurisprudenziali consolidati in *subiecta materia* (tanto da potersi ritenere *ius receptum*). Risulta parimenti necessario ed urgente disporre la misura cautelare sulla quale il Giudice di primo grado non si è pronunziato; si chiede pertanto che

VOGLIA L'ON.LE CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Respingere l'appello cautelare proposto dall'Associazione LIBERI CACCIATORI SICILIANI e Consorti contro l'ordinanza cautelare n. 709/2021 del 3/11/2021 resa *inter partes* dal TAR Palermo, Sez. II, disponendo la modifica di quest'ultima limitatamente alla sola parte relativa alla mobilità dei cacciatori in altri 4 AA.TT.CC. della Sicilia (oltre a quelli di ammissione) per la caccia alla sola selvaggina migratoria (cfr.

artt. 1 e 7, allegato A al D.A. n. 47/GAB del 1° settembre 2021, avente ad oggetto "*Modifiche al Calendario Venatorio 2021-2022*" - che ha sospeso e sostituito il D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 avente ad oggetto "*Calendario Venatorio 2021/2022*");

- In via meramente subordinata, respingere l'appello cautelare al quale si resiste, confermando *in toto* l'ordinanza cautelare appellata.

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Palermo, 12 dicembre 2021.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta Avv. ANTONELLA BONANNO, nella qualità di difensore delle associazioni WWF ITALIA Onlus ed altri,

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica della memoria che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 12 dicembre 2021.

Avv. Antonella Bonanno